# REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/89 DELLA COMMISSIONE

**dell'8 giugno 1989**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle giacche, escluse quelle a maglia, per uomo, della categoria di prodotti n. 17 (numero d'ordine 40.0170) e alla biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, della categoria di prodotti n. 39 (numero d'ordine 40.0390) originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per le giacche, escluse quelle a maglia, per uomo, della categoria di prodotti n. 17 (numero d'ordine 40.0170) e per la biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, della categoria di prodotti n. 39 (numero d'ordine 40.0390), il massimale è fissato rispettivamente a 77 000 pezzi e 96 t ; che, alla data del 29 maggio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 12 giugno 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India :

| Numero d'ordine | Categoria Unità | Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|---|---|
| 40.0170 | 17 (1 000 pezzi) | 6203 31 00<br>6203 32 90<br>6203 33 90<br>6203 39 19 | Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
| 40.0390 | 39 (tonnellate) | 6302 51 10<br>6302 51 90<br>6302 53 90<br>ex 6302 59 90<br>6302 91 10<br>6302 91 90<br>6302 93 90<br>ex 6302 99 00 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*